



PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 18.12.1998 n. 79 esec.
(C.R.C. prot. n. 12964 dell'11.1.1999);**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 28.2.2000 n. 29 esec.
(C.R.C. prot. n. 2209 del 13.3.2000).**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale la Provincia autorizza l'occupazione suddetta;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" o "area pubblica", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti (...) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e **successive modificazioni ed integrazioni**, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità e i **termini** di versamento e di riscossione - anche coattiva - dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dirigente **(o funzionario) della struttura** dell'Amministrazione (o altro dirigente o funzionario **dell'ente** indicato con apposito provvedimento dall'Amministrazione stessa) **assegnataria, in forza dell'assetto organizzativo vigente di tempo in tempo, delle mansioni afferenti gli spazi ed aree pubbliche. Al succitato dirigente (o funzionario)** compete l'esame delle richieste di occupazione ed il rilascio dell'eventuale atto di concessione. **Egli** potrà designare, per i casi di assenza o impedimento, un proprio sostituto nell'ambito del personale assegnato o dislocato nella struttura di appartenenza.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. In particolare, il funzionario **responsabile**:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione - anche coattiva - ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le pertinenze stradali, le aree, ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- a) “pluriennali”, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
- b) “annuali”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all’anno.

5. Ai fini dell’applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dalla Provincia all’esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l’uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni (...) che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l’esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

Articolo 6 - Particolari occupazioni

1. L’occupazione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta a concessione.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dalla Provincia, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l’associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio comunale. La concessione decade allorquando, per ragioni di decoro dei luoghi, il funzionario responsabile o il Sindaco del Comune disponga, mediante apposito provvedimento, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, spazi ed aree di cui all'articolo 4, deve presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale. Essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesta dall'Amministrazione;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria in scala catastale dell'area interessata e da piante e sezioni in scala non minore 1:200 dalle quali risultino l'andamento della strada ed i particolari delle opere da eseguirsi sulla proprietà provinciale. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame o integrazione della domanda stessa e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio provinciale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la domanda di concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Tali occupazioni sono altresì esenti da canone e da spese di istruttoria e sopralluogo.

Articolo 8 - Ufficio provinciale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata all'ufficio provinciale indicato all'art. 3.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, individuato nel funzionario responsabile, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli uffici provinciali interessati e, ove lo ritenga necessario, delle eventuali Commissioni provinciali competenti in materia e di enti pubblici o strutture pubbliche.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. **Ad ogni buon conto, per la conclusione del procedimento, può farsi riferimento ai termini massimi previsti nei quadri di sintesi del procedimento stesso a suo tempo approvati (in regime di TOSAP) con delibera della Giunta Provinciale 22.12.1995 n. 1156/20 esec.** Nel caso siano necessarie autorizzazioni comunali o di altri enti, i termini riprendono a decorrere dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone motivata comunicazione al richiedente.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dal successivo articolo 13.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un (...) contratto soggetto a registrazione, le spese tutte relative sono a carico del concessionario.

4. L'ufficio provinciale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, anche informatizzato.

5. La Provincia può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dalla struttura tecnica **addetta alle strade** dell'Amministrazione, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta della struttura tecnica succitata.

7. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte della Provincia, di imporre nuove condizioni.

8. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile, sulla base della domanda ed in ragione del tipo di occupazione e delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 11 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione o la cessione a terzi.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. In caso di trasferimento della proprietà interessata da concessione, il titolare della stessa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, controfirmata dall'acquirente, all'Amministrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Esperite le verifiche amministrative e tecniche, il funzionario responsabile, riservatasi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, provvederà - ricorrendone le condizioni - al rilascio di una nuova concessione in capo all'acquirente ed alla revoca della precedente. Il diniego della controfirma è motivo di revoca d'ufficio della concessione in corso. Qualora la domanda sia prodotta direttamente dall'acquirente non è richiesta la controfirma del cedente, ma l'acquirente stesso dovrà esibire idonea documentazione comprovante la proprietà.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per l'effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti della Provincia, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede la Provincia con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. La Provincia, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. All'istruttoria per la restituzione e all'adozione dei relativi atti provvede il medesimo funzionario provinciale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, una nuova concessione potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti, soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante o suoi aventi causa.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono altresì causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'ufficio competente con provvedimento che dispone anche i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Lungo le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 **e succ. modif. ed integraz.**, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non

meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno di zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e - se non in contrasto con la normativa legislativa e regolamentare - dagli usi e consuetudini locali.

2. Il concessionario deve inoltre collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di concessione per occupazioni e mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione provinciale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, la Provincia, **previo accertamento** e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione **dell'indennità prevista al successivo art. 33**, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso inutilmente il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata **l'indennità** di cui al successivo articolo 33, (...) indipendentemente da quanto disposto dal comma 3. Comunque, il pagamento **dell'indennità** non sana l'irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione dell'**indennità** di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di **accertamento** redatto da **competente** pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa, **se trattasi di occupazione abusiva permanente**, si presume effettuata (...) dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata, **mentre, se trattasi di occupazione abusiva temporanea, si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal pubblico ufficiale competente.**

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, pertinenze stradali, aree, e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è concessa l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e **termini** di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il Regolamento, sono quelle elencate nell'Allegato "B" del Regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Provinciale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dalla Provincia per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e **da quelle esercenti** attività strumentali ai **pubblici** servizi, la misura di tariffa è determinata con riferimento al disposto dell'articolo 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446/1997 e **succ. modif. ed integraz.**

3. Le tariffe ordinarie, le riduzioni e le maggiorazioni sono indicate negli allegati "C" e "D" del Regolamento.

4. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione, **ai fini dell'approvazione** del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 446/1997 e **succ. modif. ed integraz.**

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

Articolo 21 - Classificazione delle strade e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici provinciali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di intensità abitativa e densità di traffico veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è allegata sub "A" al presente Regolamento e verrà pubblicata, in una con il Regolamento stesso, all'albo della Provincia per 15 giorni consecutivi. La classificazione verrà inoltre trasmessa, sempre unitamente al Regolamento stesso, ai Comuni della Provincia e ad altri enti pubblici, con richiesta di pubblicazione ai rispettivi albi per 15 giorni consecutivi.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione del Consiglio Provinciale e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima come stabilito nell'allegato "D".
6. Le occupazioni con passi carrabili sono esentate dal pagamento del canone. Ad ogni buon conto tutti gli accessi carrabili necessitano di concessione.
7. La spesa per l'acquisto, (...) l'installazione e la **conservazione** di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada è a carico del concessionario.
8. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
9. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri (...) canoni previsti da disposizioni **di legge** riscossi dalla Provincia per la medesima **occupazione, fatti salvi** quelli connessi a prestazioni di servizi.
10. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 23 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "B", ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione. Per il primo anno l'importo è determinato in dodicesimi a far tempo dal primo giorno del mese di rilascio della concessione fino al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie ad ore, secondo quanto previsto all'articolo 22. All'uopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

Durata occupazione

Fino a 24 ore

Fino a 14 giorni

Oltre i 14 giorni

Misura di riferimento

Tariffa intera

Tariffa intera

Tariffa ridotta del 30%.

Articolo 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del presente Regolamento. In presenza di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento (...).

Capo 2° - AGEVOLAZIONI, AUMENTI, ESENZIONI

Articolo 25 - Agevolazioni e aumenti

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte come segue:

- a) occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico: si applica 1/2 della tariffa ordinaria;
- b) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente concesso con esclusione di eventuali proroghe: riduzione del 40% della tariffa ordinaria.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono applicate a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente concessa.

3. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni temporanee sono aumentate come segue:

- a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: aumento del 40% della tariffa ordinaria;
- b) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia: aumento del 20% della tariffa ordinaria.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione, fatto salvo - fermo quanto precisato al comma 2 - l'obbligo di presentazione della domanda per il rilascio della relativa concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;

- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, elettriche, e per riscaldamento e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi e bow-windows;
 - p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita dei medesimi al Comune di competenza al termine della concessione stessa;
- q/1) le occupazioni con impianti di pubblica illuminazione;**
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - s) le sole occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

2. Le occupazioni previste alle lettere f), h), l), del precedente comma 1, non necessitano di domanda di concessione.

Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza per il pagamento.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle **indennità** e della liberazione dell'area.

Articolo 28 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, salvo quanto disposto dal precedente art. 23, comma 1.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, con conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 29 - Versamento per occupazioni temporanee e ricorrenti

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 30.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 30 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale della Provincia intestato "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento **ad 1 Euro per difetto** se la frazione è inferiore a **0,50 Euro** o **per eccesso se è uguale o superiore**. E' ammesso il versamento diretto a mezzo servizio di cassa interna (...) o Tesoriere provinciale. Nel caso di adozione di sistema informatizzato (bancomat e similari), il versamento potrà avvenire anche tramite tale sistema.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a **250 Euro**.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai pubblici servizi il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato tramite il conto corrente postale di cui al comma 1, recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 – c. 2 – lett. f D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, modificato dall'art. 18 Legge 23.12.1999 n. 488. La Provincia si riserva la facoltà di prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. E' fatta salva la normativa in tema di "euro".

Articolo 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata con apposito provvedimento dell'ente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 32 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione **o comunque di altre somme a questi dovute** provvede il funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo, qualora non fosse diversamente disposto da regolamento interno dell'Amministrazione, deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare, e salvo interruzioni dovute a richieste di integrazioni di dati e/o documenti e ad altri giustificati motivi.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 33 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981 n. 689, con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi:

- omesso pagamento totale o parziale del canone: importo pari al **canone maggiorato del 50%**;
- tardivo pagamento del canone: importo pari al 10% dell'ammontare del canone, se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza; importo pari al 20% dell'ammontare del canone, se il pagamento avviene successivamente al 90° giorno dalla scadenza.

2. Alle occupazioni (...) abusive ai sensi dell'articolo 18 si applica **una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerandosi permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.**

3. Qualora le violazioni di cui sopra rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

6. Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi del 5% annuo.

Articolo 34 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, **di cui al** Regolamento, **e quelle (...)** concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e per quanto dovuto - **sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia.**
2. **(soppresso).**

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie

1. **(soppresso).**
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Coloro che non intendessero effettuare il versamento del canone in oggetto dovranno dare disdetta della concessione entro il 31 gennaio 1999.

* * *

Allegato A

Classificazione delle strade provinciali ai fini della determinazione del canone di cui all'art. 53 c. 7 del D.P.R. 495/1992 e per l'applicazione del Regolamento COSAP, come disposto dal Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale n. 514 del 17.11.2003.

S.P.	Denominazione	Categoria	tronco	sviluppo
4	BARDI	A	Fiorenzuola - Lugagnano Val d'Arda	14,090
6	CARPANETO	A		15,590
6Bis	CASTELL'ARQUATO	A		12,160
7	AGAZZANO	A	S. Nicolò - Gragnanino	5,000
11	MOTTAZIANA	A		10,080
28	GOSSOLENGO	A		18,332
10R	PADANA INFERIORE	A	da confine provinciale con CR a Piacenza	52,100
654R	VAL NURE	A	da Piacenza a Ferriere	69,800

S.P.	Denominazione	Categoria	tronco	sviluppo
4	BARDI	B	Lugagnano Val d'Arda - Luneto	15,820
7	AGAZZANO	B	Gragnanino - Agazzano	11,500
8	BEDONIA	B		11,880
10	GROPPARELLO	B		11,530
10Bis	CASTELLANA	B	Gropparello - Bivio Mandola	5,800
12	GENOVA	B	Stazione F.S. Alseno - Bivio S.P. n° 4 di Bardi	16,970
13	CALENDASCO	B		9,745
14	VAL CHERO	B	Carpaneto - Cantieri Velleia	14,300
15Bis	MORFASSO	B	Guselli - Morfasso	5,785
21	VAL D'ARDA	B		18,535
25	SAN NAZZARO	B		1,020
26	BUSSETO	B		9,165
27	ZIANO	B		13,005
29	ZENA	B		7,925
30	CHIAVENNA	B		10,000
31	SALSEDIANA	B		13,340
32	SANT'AGATA	B		6,350

33	CANTONE	B		9,740
35	COLONESE	B		3,160
36	GODI	B		18,330
37	SARMATO	B		5,330
38	SAN PROTASO	B		9,475
39	CERRO	B		20,680
40	STATTO	B		17,765
41	SAN PIETRO	B		4,760
42	PODENZANO	B		7,395
55	BAGNOLO	B		9,815
56	BORLA	B		16,175
359R	SALSOMAGGIORE E BARDI	B		6,750
412R	VAL TIDONE	B		33,900
461R	PENICE	B		13,700
462R	VAL D'ARDA	B		19,400
586R	VAL D'AVETO	B		22,240
587R	CORTEMAGGIORE	B		13,960
588R	DUE PONTI	B		14,230

S.P.	Denominazione	Categoria	tronco	sviluppo
7Bis	PIOZZANO	C		2,850
10Bis	CASTELLANA	C	Bivio Mandola - Prato Barbieri	12,070
14	VAL CHERO	C	Cantieri Velleia - Guselli	12,480
14Bis	VELLEIA	C		4,970
15	PRATO BARBIERI	C		13,365
15Bis	MORFASSO	C	Morfasso - Bivio S.P. n° 359R di Salsomaggiore e Bardi	12,205
16	COLI	C		7,280
17	CERIGNALE	C		5,000
18	ZERBA	C		23,100
20	POLIGNANO	C		5,600
23	PARCO PROV.	C		4,930
24	BRALLO	C		1,410
34	PECORARA	C	Nibbiano - Bivio ex S.S. n° 461 del Penice	22,475
44	MONTALBO	C		17,090
45	TASSARA	C		7,765
45Bis	STADERA	C		10,375
46	BESENZONE	C		10,765
47	ANTOGNANO	C		11,170
48	CENTORA	C		6,800
49	ROSSAROLA	C		2,660
50	MERCATELLO	C		24,685
51	GROPPALLO	C		16,585
52	CARISETO	C		22,120

53	MURADOLO	C		9,850
54	CHIARAVALLE	C		12,010
57	ASEREI	C	Farini - Mareto - Sassi Aguzzi e Farini - Pradovera - Sassi Aguzzi - Coli	46,080
59	MONCASACCO	C		2,090
60	CROCE	C		7,420
61	MONECARI	C		7,160
62	OREZZOLI	C		9,750
63	TAVERNE	C		5,530
64	TRABUCCHI	C		0,590
65	CALDAROLA	C	Piozzano - Passo Caldarola - Bivio S.S. n° 45 di Val Trebbia	28,000
66	CASALI	C		2,700
67	MASSARA	C		11,560
68	BOBBIANO	C	Travo - Passo Caldarola	14,410
69	CECI	C		9,730
70	COSTALTA	C		8,730
71	COLLERINO	C		13,915
72	CASTELLETTO	C		5,410
73	LAGO	C		8,660
74	CENTENARO	C		6,120
75	PADRI	C		5,610
76	PIGAZZANO	C		4,040

Allegato B

Fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione del canone

1. Occupazioni permanenti

- A) Occupazioni di suolo provinciale.
- B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale.
- C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- D) Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione **dei** pubblici servizi e **da quelle esercenti** attività strumentali ai **pubblici** servizi.
- E) Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km lineari. Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta maggiorazione.
- F) Contributo “una tantum” dovuto alla Provincia per spese sostenute dalla medesima per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio dei cavi, delle condutture e degli impianti.

2. Occupazioni temporanee

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico provinciale di durata oltre i 14 giorni.
- B) Occupazioni temporanee di durata fino a 24 ore e per periodi fino a 14 giorni (salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento).
- C) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale.
- D) Occupazioni con tende e simili.
- E) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- F) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- G) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- H) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia.
- I) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
- L) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, ricreative, sportive, ecc. (salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento).

Allegato C

Tariffe occupazioni permanenti

A) Occupazioni di suolo provinciale.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria A	L. 43.000 =	EURO 22,21
Categoria B	L. 25.800 =	EURO 13,32
Categoria C	L. 17.200 =	EURO 8,88

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale.

Per ogni metro lineare e per anno:

Categoria A	L. 21.500 =	EURO 11,10
Categoria B	L. 12.900 =	EURO 6,66
Categoria C	L. 8.600 =	EURO 4,44

C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria A	L. 12.900 =	EURO 6,66
Categoria B	L. 7.740 =	EURO 4,00
Categoria C	L. 5.160 =	EURO 2,66

D) Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione **dei** pubblici servizi e **da quelle esercenti** attività strumentali ai **pubblici** servizi.

Per tutte e tre le categorie: 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa prevista dall'art. 63, comma 2, lettera f), n. 1), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni (ferme le rivalutazioni di cui al n. 4), lett. f), c. 2, del cit. art. 63 D.Lgs. n. 446/1997 e succ. modif. ed integraz.), per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad EURO 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui trattasi effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comunque dovuto, anche se il Comune di riferimento non applichi il COSAP.

E) Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km lineari.

Per ogni anno:

Categoria A	L. 150.000 =	EURO	77,47
--------------------	--------------	-------------	--------------

Categoria B	L. 90.000 =	EURO	46,48
--------------------	-------------	-------------	--------------

Categoria C	L. 60.000 =	EURO	30,99
--------------------	-------------	-------------	--------------

Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta la seguente maggiorazione:

Categoria A	L. 30.000 =	EURO	15,49
--------------------	-------------	-------------	--------------

Categoria B	L. 18.000 =	EURO	9,30
--------------------	-------------	-------------	-------------

Categoria C	L. 12.000 =	EURO	6,20
--------------------	-------------	-------------	-------------

F) Contributo “una tantum” dovuto alla Provincia per spese sostenute dalla medesima per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio dei cavi, delle condutture e degli impianti.

Categoria A	50% delle spese
--------------------	-----------------

Categoria B	45% delle spese
--------------------	-----------------

Categoria C	40% delle spese
--------------------	-----------------

Allegato D

Tariffe occupazioni temporanee

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico provinciale di durata oltre i 14 giorni.

Tariffa oraria per mq:

Categoria A	L. 85 = EURO 0,0439
Categoria B	L. 50 = EURO 0,0258
Categoria C	L. 35 = EURO 0,0181

B) Occupazioni temporanee di durata fino a 24 ore e per periodi fino a 14 giorni.

Per ogni ora, salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento, al mq:

Categoria A	L. 125 = EURO 0,0646
Categoria B	L. 75 = EURO 0,0387
Categoria C	L. 50 = EURO 0,0258

C) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico provinciale.

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 60 = EURO 0,0310
Categoria B	L. 35 = EURO 0,0181
Categoria C	L. 25 = EURO 0,0129

D) Occupazioni con tende e simili.

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 35 = EURO 0,0181
Categoria B	L. 20 = EURO 0,0103
Categoria C	L. 15 = EURO 0,0077

E) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 175 = EURO 0,0904
Categoria B	L. 105 = EURO 0,0542
Categoria C	L. 70 = EURO 0,0362

F) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione del 50% della tariffa di cui alla lettera E).

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 85 = EURO 0,0439
Categoria B	L. 50 = EURO 0,0258
Categoria C	L. 35 = EURO 0,0181

G) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80% della tariffa di cui alla lettera E).

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 35 = EURO 0,0181
Categoria B	L. 20 = EURO 0,0103
Categoria C	L. 15 = EURO 0,0077

H) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia.

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 150 = EURO 0,0775
Categoria B	L. 90 = EURO 0,0465
Categoria C	L. 60 = EURO 0,0310

I) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per ogni ora, al mq:

Categoria A	L. 75 = EURO 0,0387
Categoria B	L. 45 = EURO 0,0232
Categoria C	L. 30 = EURO 0,0155

L) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, ricreative, sportive, ecc.

Per ogni ora, salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento, al mq:

Categoria A	L. 15 = EURO 0,0077
Categoria B	L. 10 = EURO 0,0052
Categoria C	L. 5 = EURO 0,00258